

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 02/09/2021 n. 899

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. xxx del R.G.A.C. 2016, promossa da:

SOCIETA' CLIENTE

- parte attrice -

contro

BANCA

- società convenuta -

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.5.2021, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

FATTI DI CAUSA

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

Con atto di citazione ritualmente notificato la **SOCIETA' CLIENTE** ha evocato in giudizio **BANCA**, assumendo che - in relazione ai rapporti di apertura di credito n. XXXXX ed apertura di credito in conto anticipi n. XXXXX, originariamente accessi presso la Banca OMISSIS e di cui era risultata intestataria dal 2001 al 2008 - l'Istituto bancario aveva operato una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed una altrettanto illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali in mancanza di specifica determinazione scritta (invero, in sede di memoria ex art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c. parte attrice ha dedotto che i rapporti negoziali de quibus sarebbero originariamente sorti, in epoca ancor più risalente, con Banca OMISSIS, poi divenuta Banca OMISSIS, poi Banca OMISSIS e, infine, **BANCA**). Ha lamentato, inoltre, la nullità della clausola concernente la commissione di massimo scoperto, con addebito di costi, competenze e remunerazioni non dovute, così invocando la restituzione delle somme corrisposte ed indebitamente incamerate dalla Banca pari a complessivi € 44.495,00, oltre interessi, con risarcimento dei danni asseritamente patiti, e vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata per via telematica in data 28.9.2016 si è costituita in giudizio la **BANCA**, la quale - preliminarmente - ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo giacché generico e lacunoso, nonché l'omessa produzione dei contratti e dei relativi estratti conto da parte della società istante. Quanto al merito, ha contestato in fatto ed in diritto l'avversa domanda, evidenziando la piena legittimità del proprio operato sotto ogni profilo ex parte adversa censurato, così concludendo per l'integrale rigetto della stessa, con il favore degli onorari di causa e condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza del 12.5.2021 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come noto, la proposizione di un'azione di accertamento negativo e di ripetizione d'indebito non comporta alcuna inversione dell'onus probandi, costituendo approdo consolidato il principio secondo cui "chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta" (Cass.,

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 02/09/2021 n. 899

Sez. 3, Sent. 14.5.2012, n. 7501; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sent. 13.2.1998, n. 1557). Così come, più in generale, chi allega l'assenza di causa di una annotazione contabile deve dimostrare il proprio assunto, anche indipendentemente dal fatto che l'importo che si assume non dovuto perché pagato in forza di una clausola nulla non sia in concreto ripetibile in ragione della perdurante apertura del conto. L'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto (ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, fermo restando che - non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto - la relativa prova può essere fornita mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

In casi come quelli per cui pende l'odierna res controversa, dunque, è onere di parte attrice - e non già della Banca - produrre in giudizio, oltre agli estratti conto necessari per una puntuale ricostruzione delle movimentazioni effettuate sul conto, anche i contratti con le relative pattuizioni negoziali convenute dai paciscenti, al fine di porre il Giudicante nelle condizioni di appurare l'effettiva esistenza o meno delle pattuizioni negoziali di cui si assume l'illegittimità.

2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei rapporti bancari in conto corrente il correntista - qualora intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebitato - è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebitato, ossia la nullità del titolo, l'avvenuta annotazione delle poste contestate e l'avvenuta chiusura del conto corrente, con il conseguente corollario che la domanda di ripetizione di indebitato va dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui il conto non sia ancora chiuso, atteso che solo con la cessazione di ogni rimessa può definirsi esattamente il saldo finale e conseguentemente l'entità dell'indebitato di cui si invoca la ripetizione.

Detto altrimenti, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario (il quale dà luogo ad un unico rapporto giuridico, quantunque articolato in una pluralità di atti esecutivi), solo con la chiusura del conto vengono a stabilirsi in via definitiva i crediti ed i debiti delle parti e, dunque, le presunte somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito e che potrebbero essere oggetto di ripetizione.

Pertanto, costituendo circostanza pacifica che alla data di introduzione del presente procedimento i conti de quibus erano estinti, va da sé che l'azione di ripetizione proposta da parte attrice è ammissibile.

Ciò nondimeno, per mera completezza d'analisi va detto che - anche in ipotesi di inammissibilità della domanda di ripetizione - comunque si deve procedere allo scrutinio in merito alla validità delle singole pattuizioni denunciate di illegittimità, dovendosi ravvisare in capo al correntista l'interesse di sicura consistenza affinché vengano scrutinate, prima della chiusura del conto, le domande di accertamento delle nullità contrattuali. Come di recente stabilito dalla Cassazione, infatti, "tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli" (Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, n. 21646).

3. Ebbene, venendo all'esame del merito della res controversa oggetto di scrutinio nel presente procedimento, ritiene questo Tribunale che rilievo evidentemente dirimente ed assorbente - nella direzione della reiezione della domanda azionata da parte attrice, e stanti anche le specifiche contestazioni sul punto mosse da parte convenuta, che ha negato che le clausole in questione avessero

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato del 02/09/2021 n. 899

il contenuto illustrato dall'attrice - assuma la circostanza che la **SOCIETA' CLIENTE** abbia del tutto omesso di versare in atti i contratti per i quali ha lamentato la nullità delle clausole inerenti alla determinazione degli interessi passivi ultralegali, alla commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. ed all'addebito di costi e spese non dovute.

Detto altrimenti, la società attrice ha omesso di produrre in giudizio la documentazione necessaria (nella specie, i contratti) onde consentire a questo Giudice di verificare gli assunti dalla medesima perorati in punto di nullità parziale sotto i profili denunciati in citazione, al fine di accertare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo (in tal senso, Corte d'Appello di Catanzaro, sez. III, 10/11/2015, n. 1453); inoltre, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. - avanzata dall'odierna parte attrice solo in seno alla memoria di cui all'art. 183, VI° comma n. 3 c.p.c. - è inammissibile in quanto evidentemente tardiva, trattandosi di istanza soggetta al regime delle preclusioni istruttorie coincidenti con lo spirare del termine di cui alla memoria n. 2 del testè richiamato articolo. Né, d'altro canto, risulta essere stata mai posta in discussione la circostanza che il contratto de quo sia stato redatto in forma scritta e regolarmente sottoscritto dalle parti, e che la Banca abbia fatto consegna al cliente di copia dello stesso.

Pertanto - sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni, attenendo la produzione dei contratti ad un aspetto centrale e decisivo dell'onere della prova incombente in capo all'istante - la domanda atorea non può che essere rigettata.

4. Non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla difesa della società convenuta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'attrice, né del danno subito dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla **BANCA** va rigettata.

5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. xxx/16 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:

1. Rigetta la domanda avanzata dalla società attrice.
 2. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
 3. Condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore della Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
 4. Pone definitivamente a carico di parte attrice gli esborsi della espletata ctu.
- Così deciso in Castrovillari, il 2 settembre 2021.

Il Giudice
Dott. Matteo Prato

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*